

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 832

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNANI NOYA MARIA, BALZAMO, LABRIOLA, SALADINO, COLUCCI, SEPIA, AMODEO, BABBINI, CANEPA, CRESCO, FERRARI MARTE, LA GANGA, LENOCI, NONNE, LAGORIO, FELISETTI, CASALINUOVO, SPINI, RAFFAELLI MARIO, TOCCO, SACCONI

Presentata il 30 ottobre 1979

Nuove norme in materia di diritto di famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante sia passato relativamente poco tempo dalla approvazione del nuovo diritto di famiglia, riteniamo opportuno proporre delle modifiche perché sia pienamente garantita la uguaglianza di trattamento tra uomo e donna in materia di rapporti familiari e perché la regolamentazione giuridica sia maggiormente adeguata, sotto taluni aspetti, alla realtà sociale.

Cognome della famiglia.

Il cognome è il simbolo sociale per mezzo del quale ogni individuo si collega a una famiglia e si identifica nella società.

Ma la donna italiana, malgrado la recente riforma del diritto di famiglia, non trasmette il suo cognome ai figli. Anche

se non ha contratto matrimonio, al figlio che sia stato riconosciuto da entrambi i genitori, la legge attribuisce il cognome del padre. Ciò costituisce una obiettiva violazione della parità tra uomo e donna ed è in contrasto con i cambiamenti avvenuti nel costume e con il ruolo che la donna svolge nella società.

Con questa proposta non si intende ribaltare la situazione e privilegiare il cognome della donna. Si intende invece lasciare ai cittadini e alle cittadine italiane la facoltà di scegliere di comune accordo al momento del matrimonio il cognome che diventerà distintivo della nuova famiglia e che verrà trasmesso ai figli. Così pure per quanto riguarda il figlio naturale, ad esso verrà attribuito il cognome che i genitori stabiliranno di comune accordo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Questa soluzione, già in vigore nella Germania federale ed in Jugoslavia, e in via di attuazione in altri Paesi dell'Europa occidentale, mentre appare rispettosa del principio costituzionale di parità e della volontà dei soggetti interessati, non comporta alcun problema di ordine pratico.

Separazione dei coniugi.

a) L'attuale normativa in materia di separazione, anche se per la sua formulazione letterale sembra impostata sulla uguaglianza dei coniugi, nella realtà — e a causa delle diverse condizioni economiche della donna rispetto all'uomo — contiene disposizioni in effetti discriminatorie. Infatti la pronuncia dell'addebito, che riproduce la vecchia « colpa » con la conseguenza della perdita del diritto al mantenimento, alla successione ereditaria e alla pensione di reversibilità, colpisce sostanzialmente più la donna che l'uomo poiché questa si trova in posizione di aspettativa di tali benefici proprio per la sua dipendenza economica.

I trattamenti di sfavore a carico del coniuge cui è addebitata la separazione — sfavore che, si ripete, danneggia soprattutto le donne — si riverberano necessariamente sulla valutazione che ciascun coniuge fa degli obblighi derivanti dal matrimonio. È pertanto più vincolata alla scrupolosa osservanza la moglie, nel timore di perdere la sicurezza del suo futuro; mentre il marito può violarli nella certezza di non subire alcun pregiudizio.

Si è pertanto proposto di abolire la pronuncia sulla responsabilità della separazione e l'applicazione delle sanzioni oggi previste; anche perché siamo convinti che per la complessità dei rapporti psicologici, affettivi e materiali fra i coniugi sia impossibile operarne una obiettiva ed equa valutazione in sede giudiziaria e con gli attuali strumenti processuali.

Inoltre, in armonia con l'evoluzione comune anche in altri paesi, riteniamo che il matrimonio debba basarsi sulla comune volontà dei coniugi di formare e di mantenere una famiglia; quando questa volon-

tà comune manca, è inutile e vano ricercarne le ragioni e pretendere di trovarle, come è iniquo applicare punizioni per una diversa scelta affettiva. Ciò che deve essere comunque garantita è l'assistenza materiale, ove necessaria, nel rispetto del vincolo di solidarietà che si contrae con il matrimonio, e ciò indipendentemente dai motivi che abbiano condotto alla separazione.

b) Proprio per garantire l'esatta applicazione di questo vincolo di solidarietà, abbiamo voluto colmare la attuale carenza della legge che attribuisce al giudice la massima discrezionalità nel determinare il trattamento economico del coniuge separato che non abbia adeguati redditi propri. Abbiamo pertanto formulato delle percentuali fisse che il giudice dovrà applicare; precisamente dovrà attribuire al coniuge con minore capacità economica il 30 per cento della differenza fra i due redditi oppure, qualora questi non abbia alcun reddito, il 40 per cento dei redditi dell'altro. Tenuto conto della gravità della disposizione, si è limitato questo trattamento ai casi in cui il matrimonio sia durato almeno 8 anni oppure 5 anni e siano stati procreati figli. L'intervento equitativo del giudice è previsto per i casi in cui non sia applicabile o non sia soddisfacente la regola di massima sopra indicata.

È anche previsto l'adeguamento automatico dell'assegno, nonché nuove forme di garanzia, quali la notifica del provvedimento al datore di lavoro dell'obbligato con l'effetto automatico di poter percepire l'assegno da lui.

Per ciò che riguarda il mantenimento dei figli, che grava sui genitori proporzionalmente ai loro redditi, è previsto che il contributo di lavoro del genitore affidatario corrisponda almeno al 20 per cento dell'assegno stesso.

Si è anche previsto che il giudice della separazione possa decidere sulla divisione dei beni comuni e che tutti i procedimenti in materia familiare siano esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra spesa giudiziaria.

L'impresa familiare.

L'articolo 230-bis, nel dare rilevanza giuridica all'impresa familiare, ignora le situazioni di fatto sempre più numerose e che si concretizzano anche nella conduzione in comune di una attività di carattere imprenditoriale. Appare quindi equo equiparare in questi casi alla famiglia giuridicamente costituita, la famiglia di fatto ed estendere i diritti derivanti dalla partecipazione all'impresa familiare anche ai conviventi. Così pure, al fine di garantire che le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria degli indirizzi produttivi e alla cessazione della impresa stessa siano adottati in conformità della legge e senza pregiudizio dei partecipanti più deboli, si prevede che tali atti siano nulli se non siano state rispettate le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 230-bis.

Riconoscimento del figlio naturale.

L'articolo 250 del codice civile, vietando il riconoscimento del figlio naturale da parte dei genitori che non hanno compiuto il 16° anno di età, determina una grave situazione nei confronti del bambino che resta privo di stato giuridico. L'esperienza di questi anni insegna come molte volte questi minori siano stati ricoverati in istituti per l'infanzia abbandonata e che i genitori, ed in particolare la madre, nulla hanno potuto fare per impedire che il bambino fosse dato in preaffidamento adottivo e successivamente in adozione speciale, nonostante l'esistenza di un vincolo affettivo e di una volontà diretta a riconoscere e tenere presso di sé il figlio.

In considerazione anche della maturazione che oggi i giovani vanno acquistando sempre più precocemente e del fatto

che appare iniquo separare il momento della procreazione dal momento dell'assunzione dei diritti e dei doveri che ad essa conseguono, si ritiene opportuno abrogare il divieto di riconoscimento del figlio naturale da parte dei minori degli anni 16.

Provvedimenti urgenti.

L'articolo 316 del codice civile dopo le modifiche introdotte con la riforma del diritto di famiglia, applicando il principio costituzionale della parità fra uomo e donna, ha attribuito a entrambi i genitori lo esercizio della potestà sui figli minori. Tuttavia e incomprensibilmente ha lasciato al quarto comma una limitazione a questo principio, prevedendo che « se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili ».

È questa una grave menomazione nei confronti della madre la quale nella realtà dei fatti è la persona che è direttamente più a contatto con i figli e spesso nella necessità di decidere e affrontare da sola scelte anche urgenti senza il conforto della presenza del padre e per giunta a rigore in violazione della previsione di legge. L'esperienza di questi anni insegna che tale norma di legge è stata praticamente disapplicata, anche perché l'unica situazione ipotizzabile in cui non è possibile nel disaccordo tra i genitori ricorrere al giudice, è dato dalla necessità di un grave e urgente intervento di carattere sanitario, nel qual caso appare indispensabile il raggiungimento di una volontà comune nell'interesse del minore, o comunque che sia attribuito il potere di assumere decisioni a quel genitore che si trovi ad affrontare la situazione di emergenza.

Per tali ragioni si propone l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 316.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

COGNOME DELLA FAMIGLIA

ART. 1.

L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cognome della famiglia.* — Al momento della celebrazione del matrimonio gli sposi, con dichiarazione ricevuta dall'ufficiale di stato civile, stabiliscono quale dei loro cognomi diventerà distintivo del nuovo gruppo familiare e verrà attribuito ai figli.

Il coniuge il cui cognome non viene scelto mantiene il proprio e può aggiungere quello della famiglia ».

ART. 2.

L'articolo 156-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cognome del coniuge separato.* — Il coniuge separato può rinunciare al cognome della famiglia mantenendo quello di origine ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.

ART. 4.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cognome del figlio naturale.* — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ».

TITOLO II

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 151 del codice civile è abrogato.

ART. 6.

All'articolo 155 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il contributo al mantenimento dei figli, una volta determinato nel suo ammontare, grava su ciascun genitore in proporzione ai rispettivi redditi e patrimonio calcolando che il contributo di lavoro del genitore affidatario corrisponde ad almeno il 20 per cento dell'assegno. Si applicano gli adeguamenti previsti dall'articolo 156 del codice civile ».

ART. 7.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento.

Il giudice, valutata la posizione economica e patrimoniale e individuato il reddito di ciascun coniuge attribuisce a quello con reddito inferiore il 30 per cento della differenza tra i due redditi.

Qualora uno dei coniugi non sia titolare di alcun reddito, la quota spettante sui redditi dell'altro coniuge è del 40 per cento.

I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazione il presidente può assumere informazioni anche servendosi della guardia di finanza.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I criteri di cui ai commi secondo e terzo si applicano quando ricorre uno dei seguenti casi:

1) la convivenza coniugale sia durata almeno otto anni;

2) la convivenza coniugale sia durata almeno 5 anni e vi sia almeno un figlio.

Il giudice, in caso di palese iniquità, anche tenendo conto del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, può apportare correttivi alle percentuali sopra indicate.

In tutti gli altri casi il giudice determina l'entità della somministrazione in via equitativa.

La somministrazione di cui al presente articolo è di diritto adeguata ai redditi dei coniugi in base alle percentuali applicate dal giudice.

Quando il coniuge obbligato a versare l'assegno di mantenimento non percepisce reddito di lavoro dipendente l'adeguamento si attua di diritto applicando gli scatti della scala mobile ».

ART. 8.

L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Garanzie per la corresponsione dell'assegno per il coniuge e i figli.* — Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 155 e 156 del codice civile.

Il provvedimento costituisce titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo un inadempimento di trenta giorni, può notificare il provvedimento di separazione in cui è stabilita la misura dell'assegno a cui ha diritto, ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge

obbligato. Dal momento della notifica il coniuge creditore ha diritto di ottenere direttamente dai terzi il pagamento della somma di cui è creditore.

Su richiesta dell'avente diritto il giudice può inoltre disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno, fatto salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 570 del codice penale ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 156-*bis* del codice civile è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 156-*ter*. — *Modifica dei provvedimenti.* — Qualora sopravvengano giustificati motivi il tribunale su istanza di parte, esperite le opportune indagini, in camera di Consiglio può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 156-*ter* del codice civile è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 156-*quater*. — *Scioglimento della comunione legale.* — Il giudice della separazione decide anche sulle questioni inerenti lo scioglimento della comunione legale conseguente alla separazione.

Il presidente, nell'ambito dei provvedimenti ex articolo 708 del codice di procedura civile e assunte informazioni, pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti in ordine alla attribuzione del patrimonio stabilendo se del caso idonee garanzie ».

ART. 11.

Dopo l'articolo 156-*quater* del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 156-*quinquies*. — *Esenzione delle spese.* — Gli atti, i documenti e i provvedimenti attinenti al regime della famiglia, di cui al primo libro del codice civile, sono esenti senza limiti di valore e di competenza dall'imposta di bollo, di registro e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato ».

Il secondo comma è abrogato.

ART. 13.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Successione del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

ART. 14.

Sono abrogate tutte le altre norme che prevedono conseguenze derivanti dalla dichiarazione di colpa o di addebito della separazione.

TITOLO III

DELL'IMPRESA FAMILIARE

ART. 15.

Dopo il primo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto il seguente:

« Gli atti di impiego degli utili e degli investimenti nonché quelli inerenti alla gestione straordinaria degli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, adottati fuori dalle condizioni previste dal primo comma, sono nulli ».

ART. 16.

Il secondo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il lavoro della donna e dell'uomo sono considerati equivalenti ».

ART. 17.

Il terzo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Ai fini della disposizione di cui al presente articolo si intende per famiglia anche quella di fatto e per familiare, il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo ».

TITOLO IV

RICONOSCIMENTO

DI FIGLIO NATURALE

ART. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 250 del codice civile è abrogato.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI URGENTI

ART. 19.

Il quarto comma dell'articolo 316 del codice civile è abrogato.